



COMUNE DI RIVA DEL PO

Provincia di Ferrara

Via 2 febbraio, 23 - 44033 - Riva del Po - loc. Berra

Sede distaccata: Piazza Libertà 1 – 44030 – Riva del Po – loc. Ro

Comune istituito con L.R. n. 17 del 05/12/2018 a seguito di fusione fra i Comuni di Ro e Berra.



VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Deliberazione n. 34 del 23-12-2019

Adunanza Straordinaria – Seduta Pubblica

OGGETTO: REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 20 DEL D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175 E S.M.I. - RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE AL 31/12/2018 DAGLI ESTINTI COMUNI DI BERRA E RO.

L'anno duemiladiciannove il giorno ventitre del mese di dicembre alle ore 18:00 nella sala delle adunanze consiliari, è stato convocato il Consiglio Comunale previa l'osservanza di tutte le formalità di legge.

All'appello risultano:

Nome e Cognome	Presenti/ Assenti
ZAMBONI ANDREA	Presente
ASTOLFI ALBERTO	Presente
NALLI RAFFAELLA	Assente
BARBIERI FILIPPO	Presente
BRANDALESI SILVIA	Presente
BARIGOZZI GIAN PAOLO	Presente
TRAPPELLA ANNA CINZIA	Presente
POZZATI MARCO	Presente
MANZOLI PAOLO	Presente
LUCCHIN MARIANNA	Presente
ROSA LUCA	Presente
SIMONI DANIELA	Presente
OCCHI SERENA	Presente

PRESENTI N. 12 ASSENTI N. 1

Assiste il Vice Segretario Comunale Ciarlini Claudio, il quale provvede alla redazione del presente verbale. Essendo legale il numero degli intervenuti, il SINDACO ZAMBONI ANDREA assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Nomina scrutatori i Consiglieri:

BRANDALESI SILVIA

ROSA LUCA

SIMONI DANIELA

Deliberazione n. 34 del 23-12-2019

OGGETTO: REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 20 DEL D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175 E S.M.I. - RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE AL 31/12/2018 DAGLI ESTINTI COMUNI DI BERRA E RO.

SINDACO

Decimo punto all'ordine del giorno, è un atto formale contabile..., che è “la revisione periodica delle partecipazioni ex art. 20 del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 e s.m.i. – Ricognizione partecipazioni possedute al 31.12.2018 dagli estinti Comuni di Berra e Ro”.

RESP. FINANZIARIO CIARLINI CLAUDIO

Si tratta di adempimento sostanzialmente obbligatorio. La normativa prevede che ogni Comune entro il 31-12 faccia una ricognizione delle partecipate al 31.12 dell'anno precedente. Chiaramente, nel caso di Riva del Po si parla delle partecipate che erano al 31 dicembre 2018 all'ex Comune di Berra e di Ro. Sostanzialmente, le partecipate sono C.A.D.F., DELTA 2000, SIPRO, LEPIDA, ERA, AREA IMPIANTI, GECIM, CLARA, DELTA WEB e nella relazione allegata, l'Amministrazione propone il mantenimento delle partecipazioni attualmente in possesso del Comune di Riva del Po, che non sono altro che quelle che erano dei preesistenti Comuni avendole acquisite.

SINDACO

Questo è il contenuto tecnico per cui avevamo intenzione di non cedere azioni di nessuno, manteniamo le nostre quattro associative, per cui la parola al Consiglio. Chi chiede d'intervenire?

CONS. SIMONI DANIELA

Volevo porvi l'attenzione sull'attività svolta, perché sono un elenco di attività e poi per ciascuna partecipata c'è l'attività che svolge per l'Ente. Allora, mi è balzata all'occhio l'attività che svolge SIPRO S.p.A. per i nostri Enti. Vado a leggerla. Faccio veloce, ma merita.

“La società ha per oggetto l'attuazione delle linee di pianificazione e di programmazione economica degli Enti locali ferraresi. Studia, promuove e attua iniziative finalizzate a favorire l'incremento d'insediamenti produttivi nel territorio provinciale, anche assumendo la gestione di interventi sostenuti da fondi comunitari nazionali, regionali e locali”. Allora, noi vogliamo mantenere la partecipazione a questo Ente, ma di quello che io ho letto a voi viene in mente qualcosa? Cioè io ricordo di SIPRO due incubatori tutti e due falliti, uno a Ro e uno a Copparo; di SIPRO ricordo a Ro “Le botteghe del territorio”, che sono diventate oggetto di un'interpellanza

che ho consegnato stasera, quando SIPRO faceva pagare € 17.000,00 al Comune di Ro per avere affittato due locali sfitti per quattro anni.

Poi questo immobile torna a SIPRO per problemi di Corte dei Conti, danno erariale etc., dopo dieci mesi..., quindi rimane sfitta quattro anni, ci fa pagare € 17.000,00 l'anno; appena rientra del bene, dopo dieci mesi lo affitta. E lo affitta all'osteria che c'è adesso per € 2.400,00 l'anno. A noi ne faceva pagare € 17.000,00 l'anno. Ai cittadini, voglio dire. Allora mi chiedo dove cavolo sta "promuove e attua iniziative finalizzate a favorire l'incremento degli insediamenti produttivi". E noi continuiamo a mantenere questa partecipata "come ci vogliamo bene, come ce la teniamo cara". La stessa partecipata che con il progetto di aree interne ha previsto € 220.000,00 dell'ampliamento *...(incomprensibile)...* di Ro in un'area che abbiamo appena finito di dire stasera è completamente dismessa, abbandonata e abusiva. Però ci mettiamo € 220.000,00 e i soldini dei cittadini. E questa è la SIPRO e ce la teniamo cara.

Quello che invece volevo chiedervi proprio a livello tecnico di DELTA WEB. Aiutatemi in questo, perché veramente ci sono diventata deficiente. L'ho letta e l'ho riletta.

Questa DELTA WEB dice: "Come già specificato nel piano operativo per la razionalizzazione della società e delle partecipazioni societarie possedute approvato con atto del Consiglio Comunale 5 del 2015 e nella relazione del Consiglio Comunale 4 del 2016 *...(incomprensibile)...* si ritiene che la società DELTA WEB vada liquidata e ceduta a LEPIDA, considerato che le due società svolgono funzioni analoghe, o in alternativa reinternalizzata in C.A.D.F.". Poi dice: "Il Comune di Berra o il Comune di Ro, siccome si tratta di una partecipazione indiretta (l'unica; tutte le altre sono dirette, questa è indiretta) non può procedere alla vendita delle azioni, alla liquidazione e cessione a terzi della società, potendo solamente esercitare, nel ristretto ambito consentito, una *...(incomprensibile)...* nei confronti degli altri soci, invitando gli altri soci a verificare la necessità della coesistenza di due società che svolgono funzioni assolutamente sovrapponibili, quali DELTA WEB e LEPIDA". Cioè ve lo stanno dicendo, ve l'hanno scritto ne dobbiamo liquidare una e noi stasera diciamo: "No, continuiamo a tenercele tutte"? Cioè questa non l'ho capita.

SINDACO

...(incomprensibile perché parla fuori microfono)... DELTA WEB verrà introitata in C.A.D.F. Questi probabilmente sono errori di trascrizione. Quindi, la scelta è che DELTA WEB è destinata a sparire. Dopo, come CUP 2000 è entrata in LEPIDA, perché prima avevamo CUP 2000 e LEPIDA, stessa cosa succede anche per DELTA WEB che entrerà in C.A.D.F., quindi già il Consiglio d'Amministrazione di C.A.D.F. e il Consiglio di Amministrazione di DELTA WEB hanno dato l'okay, il via, diciamo, alla fusione delle due società

INTERVENTO (*fuori microfono*)

...(incomprensibile)...

SINDACO

E ci si è arrivati adesso con i tempi che..., la politica è questa, quindi le decisioni sono queste. Sono 26 Comuni che sono implicati in questo ragionamento, perché i componenti..., noi controlliamo una piccola parte, ma ci sono tutti gli altri Comuni.

INTERVENTO (*fuori microfono*)

...(incomprensibile)...

SINDACO

Finchè c'è, poi dopo verrà introitata, ma è destinata a scomparire. Quindi, non cambia niente. Al C.A.D.F. l'Assemblea ha deliberato a ottobre, mi pare. Quindi, vuol dire che nel 2020 DELTA WEB cesserà, sparirà.

INTERVENTO (*fuori microfono*)

...(incomprensibile)...

SINDACO

Molto probabilmente non c'è più questa.

INTERVENTO (*fuori microfono*)

...(incomprensibile)...

SINDACO

2020, esatto. Questo è il 2018, giusto. Esatto. 2020, ci sarà ancora, perché è 2019 e nel 2020 sarà fusa con C.A.D.F. Okay?

Quindi, se nessuno chiede d'intervenire, metto in approvazione il decimo punto all'ordine del giorno.

Nessun partecipante al Consiglio Comunale chiede la parola.

VISTO l'art. 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

CONSIDERATO quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100;

VISTO che ai sensi del predetto T.U.S.P. (cfr. art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

ATTESO che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società: – esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, del T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:

- a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
- b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
- c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
- d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
- e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016.

RILEVATO che per effetto dell'art. 24 T.U.S.P., entro il 30 settembre 2017 il Comune doveva provvedere ad effettuare una ricognizione straordinaria di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle che dovevano essere alienate;

RILEVATO che sia il Comune di Berra, con propria deliberazione di Consiglio Comunale n. 24 del 21/09/2017, sia il Comune di Ro, con delibera di Consiglio Comunale n. 26 del 28/09/2017, hanno deliberato in merito e provveduto alle comunicazioni previste per legge;

DATO ATTO che il Comune di Berra con delibera di Consiglio Comunale n. 28 del 19/12/2018, e il Comune di Ro con delibera di Consiglio Comunale n. 52 del 21/12/2018, hanno provveduto alla ricognizione ordinaria delle società partecipate alla data del 31/12/2017;

RILEVATO che a far data dal 1° gennaio 2019 con Legge Regionale n. 17 del 05/12/2018 è stato istituito il Comune di Riva del Po per fusione dei comuni di Berra e di Ro;

CHE con il presente atto si provvede pertanto ad effettuare la ricognizione al 31.12.2018 delle partecipazioni possedute dai preesistenti Comuni di Berra e Ro;

CONSIDERATO che l'art. 20 comma 1 del T.U.S.P. prevede che, fatta salva la revisione straordinaria, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione;

CONSIDERATO che il medesimo articolo prevede che i provvedimenti di cui sopra sono adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e sono trasmessi con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto legge n. 90 del 2014, n. 114 e rese disponibili alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4;

TENUTO CONTO che ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

- 1) non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, c. 1, T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od

esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, co. 2, del Testo Unico;
2) non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, comma 2, T.U.S.P., sopra richiamato;
3) previste dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P.:

- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie delle due precedenti categorie;
- b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 500 mila euro (*vedi art. 26, comma 12-quinquies TUSP*);
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'art. 4, co. 7, D. Lgs. n. 175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del Decreto correttivo;
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.;

CONSIDERATO, altresì, che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

TENUTO CONTO che è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni:

in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis, D.L. n. 138/2011 e s.m.i., anche fuori dall'ambito territoriale del Comune di Riva del Po e dato atto che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all'art. 16 del T.U.S.P.;

in società che, alla data di entrata in vigore del Decreto correttivo, risultino già costituite e autorizzate alla gestione di case da gioco ai sensi della legislazione vigente;

CONSIDERATO che le società *in house providing*, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi dell'art.16, D.Lgs. n. 175/2016, che rispettano i vincoli in tema di partecipazioni di capitali privati (co. 1) e soddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo almeno l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci (co. 3), possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell'art. 4, co. 1, D.Lgs. n. 175/2016, a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala od altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale delle società;

VISTE le linee guida predisposte dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, condivise con la Corte dei Conti e la Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo presso il Dipartimento del Tesoro, relative alla redazione del provvedimento di razionalizzazione periodica delle partecipazioni, da adottare ai sensi dell'art. 20 del TUSP;

VALUTATE pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione e alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

TENUTO CONTO del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

CONSIDERATO che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato alla sezione della Corte dei Conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15, TUSP.

VISTA le tabelle dei piani di razionalizzazione del Comune di Berra (allegato B) e del Comune di Ro (allegato C);

Dato atto che in base a detti allegati, la partecipazione complessiva del Comune di Riva del Po, puramente a fini informativi, è quella risultante dall'allegato D);

DATO atto che, viste le allegate tabelle B) e C), non sussistono obblighi di alienazione ovvero di adozione di piani di riassetto e/o razionalizzazione, in quanto risultano soddisfatti gli obblighi normativi in relazione al mantenimento delle partecipazioni ad oggi possedute;

VISTA pertanto la allegata relazione tecnica di cui all'allegato A);

TUTTO ciò premesso;

PRESO ATTO del parere favorevole ex art. 49, D.Lgs. n. 267/2000, espresso dal Responsabile del Servizio in ordine alla regolarità tecnica;

PRESO ATTO del parere favorevole ex art. 49, D.Lgs. n. 267/2000, espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile;

Con votazione unanime e favorevole, espressa per alzata di mano

DELIBERA

1. Di approvare la ricognizione al 31/12/2018 delle società in cui i preesistenti Comuni di Berra e Ro detenevano partecipazioni, dirette o indirette come disposto dall'art. 20 del D.Lgs 19/8/2016, n. 175 come modificato dal d.lgs. 16/6/2017 nr. 100 e analiticamente dettagliata nella relazione tecnica, allegato A), e nelle tabelle di cui agli allegati B) e C) dimostranti la sussistenza dei requisiti al mantenimento delle singole partecipazioni, entrambi parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;
2. Di dare atto che in base a detti allegati, la partecipazione complessiva del Comune di Riva del Po, puramente a fini informativi, è quella risultante dall'allegato D);
3. Di prendere atto che la ricognizione effettuata **non prevede** un nuovo piano di razionalizzazione;
4. Di precisare che tale provvedimento costituisce atto di indirizzo programmatico per le azioni da intraprendere da parte dell'ente in materia di società partecipate;
5. di trasmettere la presente deliberazione a tutte le società partecipate dal Comune di cui all'Allegato A);
6. di comunicare l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione ai sensi dell'art. 20 comma 3 del T.U.S.P.;

Infine il Consiglio Comunale, stante l'urgenza di provvedere ai successivi adempimenti di legge, con votazione unanime e favorevole, espressa per alzata di mano

DELIBERA

6. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.

IL SINDACO
ZAMBONI ANDREA

IL VICE SEGRETARIO
Ciarlini Claudio